Estratto dai Rendiconti, Classe di Lettere - Vol. 105 - 1971

INTORNO AD UNA LEGGE GIUDIZIARIA DI M. LIVIO DRUSO IL VECCHIO

Nota di Beniamino Piro



Istituto Lombardo di Scienze e Lettere

MILANO 1971

INTORNO AD UNA LEGGE GIUDIZIARIA DI M. LIVIO DRUSO IL VECCHIO

Nota di Beniamino Piro

Presentata dal s. c. Marta Sordi (Adunanza del 13 maggio 1971)

Sunto. — L'A. spiega l'errore di Plutarco e dell'Epitomatore di Livio relativo alla legge giudiziaria di C. Gracco con una controproposta del collega ed antagonista di Gracco, M. Livio Druso il vecchio, tribuno della plebe nel 122 a.C..

1. - La tradizione sulla lex judiciaria di C. Gracco.

La natura e il contenuto della legge giudiziaria di C. Gracco sono oggetto di discussione e di controversia tra i moderni (¹). Tali discussioni e tali controversie nascono innanzitutto dai contrasti esistenti nella tradizione letteraria riguardante tale legge. La maggior parte

⁽¹⁾ Sulla lex judiciaria di C. Gracco efr. L. Guenoun: La lex Sempronia judiciaria (632 U.C.), in Etudes d'histoire juridique offertes à P. F. GIRARD, Paris 1912, I, p. 85 ss.; P. Fraccaro: Sulle «leges judiciariae» romane in «Rendiconti Istituto Lombardo di Scienze e Lettere », 52, 1919, p. 335-370 (ora in Opuscula, Pavia, II, 1957, p. 254 ss.); ID. Ricerche su C. Gracco, in « Athenaeum », 13, N.S., 3, 1925, p. 76 ss. e 156 ss. (ora in Opuscula, Pavia, II, 1957, p. 19 ss.); A. BERGER, in P.W., s.v. lex Acilia repetundarum, XII, 2 (1925) ed in ENC. Dict. of Roman Law, 1953; J. CARCOPINO, Autour des Gracques, Paris, 1967 (2 ed.) p. 23 ss.; E. Badian, Lex Acilia repetundarum, in «Am. Journal of Phil.» 75, 1954, p. 374 ss.; G. Tibiletti, Le leggi de judiciis repetundarum fino alla Guerra Sociale, in « Athenaeum », 31, 1953, p. 5 ss.; TIBILETTI-BARBIERI, Lex (Acilia) repetundarum, in «Dizionario Epigrafico», s.v. Lex, IV, 1957, col. 714 e ss.; E. GABBA, in Appiani Bell. Civ. I, Firenze 1967 (2 ed.) p. 116 ss.; M. GELZER, in Kleine Schriften, I (1962) Wiesbaden p. 222 ss. III (1964) p. 197 e 293; C. NI-COLET, L'ordre equestre etc., Parigi 1966 p. 482 ss.; HENRY C. BOREN, The Gracchi, New York 1968 p. 94 ss.

delle fonti afferma che C. Gracco con la sua legge giudiziaria trasferì all'ordine equestre le corti giudicanti nei processi 'de repetundis'. Varrone (²) riferisce per primo questa tradizione: « Equestri ordini iudicia tradidit, ac bicipitem civitatem fecit, discordiarum civilium fontem ». Cicerone, nelle Verrine (³), che risalgono al 70 a. C., afferma che i cavalieri, per quasi cinquant'anni avevano conservato il diritto di giudicare: « Cum equester ordo iudicaret annos prope quinquaginta continuos . . . ». Lo stesso Cicerone, nel Pro Rabirio (⁴) osserva: « Cum equester ordo . . . qui tum magnam partem rei publicae atque omnem dignitatem iudiciorum tenebat ».

Anche Diodoro (5) testimonia la trasformazione radicale delle corti giudicanti, operata da C. Gracco: τῶν μὲν γὰρ συγκλητικῶν τὸ δικάζειν ἀφελόμενος καὶ ἀποδείξας τοὺς ἱππεῖς κριτὰς τὸ κεῖρον τῆς πολιτείας τοῦ κρείττονος κύριον ἐποίησε ed aggiunge che l'ostilità del senato verso C. Gracco era dovuta alla μετάθεσιν τῶν κριτερίων.

In età imperiale questa tradizione si ritrova in Velleio Patercolo (6), in Plinio (7), in Tacito (8), in Floro (9), in Appiano (10).

Le fonti sopra riportate sono concordi nell'affermare che Caio Gracco trasferì ai cavalieri il diritto di formare le giurie per i processi 'de repetundis', fino allora riservato ai senatori.

Contro questa tradizione ne esiste un'altra rappresentata da Plutarco e da Livio.

Plutarco (11) ci informa che C. Gracco presentò una legge che riguardava la nomina dei giurati. « Questa legge più di ogni altra era diretta a stroncare il potere dei senatori, che erano stati fino a

^(*) De vita populi Romani, fr. 114 Riposati (1939); efr. Non. Marcell. p. 728, 20-23 Lindsay.

⁽³⁾ Cic. Verr. I, 13, 38.

⁽⁴⁾ Cic. Pro Rab. 7, 20.

^(°) Diod. Sic. XXXV, 25.

⁽⁶⁾ Vell. Pat. II, 6, 3; 13; 32.

⁽⁷⁾ Plin. N. H. 33, 8, 34.

⁽⁸⁾ Tac. Ann. XII, 60.

^(°) Flor. II, 5, 3 (che dipende da Varrone).

⁽¹⁰⁾ Appian. B.C. I, 22.

⁽¹¹⁾ Plutarco, C. Gracco, 5 °O δὲ δικαστικός (νόμος) ῷ το πλεῖστον ἀπέκοψε τῆς τῶν συγπλετικῶν δυνάμεως. Μόνοι γὰυ ἔκρινον τὰς δίκας καὶ διά τοῦτο φοβεροὶ τῶ τε δήηψ καὶ τοῖς ἱππεῖσιν, ήσαν ὁ δὲ τριακοσίους τῶν ἱππέων προσκατέλεξεν αὐτοις οὖσι τριακοσίους καὶ τὰς κρίσεις κοινὰς τῶν ἐξακοσίων ἐποίεσε.

quel momento i soli giudici in ogni processo e perciò erano temibili sia al popolo che ai cavalieri. La nuova legge invece disponeva che ai 300 senatori fossero aggiunti altrettanti membri eletti tra i cavalieri e che l'amministrazione della giustizia fosse comune a tutti i seicento ».

L'Epitomatore di Livio (12) ci parla invece di una riforma del Senato, senza accennare ad una legge giudiziaria: C. Gracco avrebbe fatto entrare nel Senato 600 cavalieri cosicché nel nuovo Senato i cavalieri avrebbero avuto una forza numerica doppia di quella dei senatori.

Da quanto si è detto risulta dunque che la tradizione diverge, nei due gruppi di fonti sopra esaminate, su di un punto fondamentale: l'epitome liviana senza neppure accennare ad una legge giudiziaria, ci dà notizia di una tentata introduzione dell'elemento equestre in Senato.

Plutarco parla di una legge giudiziaria, ma poi, dicendo che si aggiungevano trecento cavalieri ai trecento senatori, lascia il dubbio se questa aggiunta venisse attuata facendo un lista di 600 giurati per metà cavalieri e per metà senatori o se si introducessero solo trecento cavalieri in Senato (13). Tutte le altre fonti invece sono esplicite nel distinguere, parlando della legge giudiziaria, l'ordine equestre dal senatorio e concordano nel rilevare che non vi fu nessuna introduzione di cavalieri in Senato ma che, nelle liste dei giurati, senatori e cavalieri figuravano come rappresentanti di ordini diversi.

Diverse vie hanno seguito gli storici moderni per cercare di risolvere il conflitto esistente tra i due gruppi di fonti (14).

⁽¹²⁾ Perioca 60: (C. Graccus) tertiam (legem tulit) qua equestrem ordinem, tune cum Senatu consentientem, corrumperet, ut sexcenti ex equitibus in Curiam sublegerentur, et, quia illis temporibus trecenti tantum senatores erant, sexcenti equites trecentis senatoribus admiseerentur, id est ut ordo bis tantum virium in Senatu haberet ».

⁽¹³⁾ Cfr. PLINIO FRACCARO, Sulle leges judiciariae romane, in «Rend. Ist. Lomb.», 52, 1919, p. 335 ss. (efr. ora in Opuscola II, Pavia 1957 n. 255 sgg.) in particol. p. 274.

⁽¹¹⁾ Secondo un'ipotesi avanzata dal Mommsen (Ueber die leg. jud., in Jur. Schr., t. 3, p. 345-346 e in Dr. Pub., t. 6, 2, p. 133), il testo di Plutarco alluderebbe ad un primo tentativo di riforma di C. Gracco il quale avrebbe avanzato dapprima una proposta moderata forse non favorevolmente accolta, riprendendo probabilmente un progetto del fratello Tiberio (Plutarco — Tib., 16, 1 — e Macrobio — XIV, 15, 7 — attribuiscono anche a Tiberio una lex judiciaria che è

A rendere più complesso il problema ha contribuito una legge, giuntaci per via epigrafica (15), destinata a regolare la procedura della quaestio repetundarum: essa stabilisce, tra l'altro, che l'albo dei giudici sia costituito dai cavalieri ed esclude tassativamente i senatori. Il rapporto tra la legge epigrafica, conservata nella Tabula Bembina, e la legge giudiziaria di C. Gracco è uno dei problemi più dibattuti della storia romana.

I più antichi critici, come il Klenze (¹⁶), attribuirono la lex epigraphica a C. Servilio Glaucia e perciò la legge fu detta anche lex Servilia.

Il Mommsen (17) l'attribuì invece a M'. Acilio, collega di C. Gracco nel tribunato: quindi la legge fu posta tra il 123 ed il 122 a. C. e denominata lex Acilia.

Un contributo decisivo alla soluzione di questo problema è stato dato, a mio avviso, dagli studi del Fraccaro e dalla sua scuola.

sembrata prematura); poi avrebbe presentato una riforma più radicale e rivoluzionaria, togliendo ai senatori le corti giudicanti. Varrone, Cicerone, Diodoro Velleio, Appiano farebbero riferimento al secondo progetto di C. Gracco quello rivoluzionario.

Lo ZUMPT (Der Criminal Prozess der römische Republik, Leipzig, 1871, p. 62 ss.) pensa che il testo di Plutarco sia la vera redazione della Lex Sempronia, la quale non avrebbe realizzato una riforma mista, accordando ai cavalieri il monopolio della giustizia nelle quaestiones repetundarum e lasciando ai senatori il diritto di formare le giurio per tutti gli affari (Cfr. L. Guenoun, art. cit. p. 90).

Il Carcopino (Autour des Gracques, Paris, 2 ed. 1967, p. 234) ed il Gelzer (Kleine Schriften, I, 1962, p. 222 ss.) sono dell'opinione che Plutarco e Livio diano l'esatta redazione della legge giudiziaria di C. Gracco: per essi quindi C. Gracco operava una trasformazione parziale delle giurie.

Il LAST (in «C.A.H.», IX p. 52 ss., 69 ss., 72 ss.) suppone che la versione di Livio e di Plutarco si debba riferire ad un primo progetto di C. Gracco del 123 a.C., poi sostituito da un provvedimento più violento: riprende quindi l'ipotesi del Mommsen.

Il Badian (Lex Acilia Repetundarum, in «A.J.Ph.», 75, 1954, p. 375 ss.) pensa addirittura che la versione livio-plutarchea sia la legge Sempronia e la versione che fa capo ad Appiano la legge Acilia. Cfr. ora Henry C. Boren, The Gracchi, New York, 1968, p. 95 ss.

- (15) CIL I2, 2, 583, Cfr. De Martino, Storia del Diritto Romano, II, p. 270.
- (13) C. Klenze, Fragmenta legis Serviliae repetundarum, Berlino, 1825.

^{(&}quot;) Tl. Mommsen, Gesammelte Schriften, I Abteilung. Juristiche Schriften I, Berlin 1905, p. 1-64.

Il Fraccaro (18) riprendendo una ipotesi che era già stata avanzata dallo Strachan-Davidson (19) e dal Warde Fowler (20), ha sostenuto che la lex judiciaria di C. Gracco deve essere identificata con la lex epigraphica della « Tabula Bembina ».

Un valido appoggio ed un ampio sviluppo alla tesi del Fraccaro dà il Tibiletti (21) in un fondamentale articolo sulle leggi « de repetundis » fino alla guerra sociale; anche il Tibiletti conclude a favore dell'identificazione della lex judiciaria di C. Gracco con la lex epigraphica delle Tavole Bembine.

Se questa identificazione è, come io credo, esatta, possediamo un importante documento per la ricostruzione della riforma giudiziaria di C. Gracco.

Infatti, se la legge epigrafica delle Tavole Bembine, da cui risulta chiaramente l'esclusione dei senatori dalle giurie dei processi 'de repetundis', è la legge giudiziaria presentata da C. Gracco, la tradizione letteraria rappresentata da Varrone, Cicerone, Diodoro, Plinio, Tacito, Velleio, Appiano, che parlava di trasferimento radicale dei tribunali ai cavalieri, si rivela come l'unica attendibile.

2. - La legge giudiziaria attribuita da Plutarco e da Livio a Gracco e la legge giudiziaria di M. Livio Druso il Giovane (91 a. C.).

Poiché, sulla base della Tabula Bembina, si può affermare che la legge giudiziaria di C. Gracco non è certamente quella ricordata da Plutarco e da Livio, rimane da chiederci come si possano spiegare le versioni plutarchea e liviana.

Vale la pena di richiamare l'attenzione sulla divergenza esistente tra queste due versioni.

⁽¹⁸⁾ P. FRACCARO, Sulle leges judiciariae romane, ora in Opuscula II p. 273 ss. (19) J. L. STRACHAN-DAVIDSON, Problems of the roman criminal law, Oxford, 1912, vol. I, p. 20.

⁽²⁰⁾ WARDE-FOWLER, Notes on Caius Gracchus, in «Engl. Hist. Rew.», XX, 1905, p. 429 ss.

⁽²¹⁾ G. Tibiletti, Le leggi de judiciis repetundarum fino alla guerra sociale, in «Athenaeum», 1953, 31 p. 5 ss. Le conclusioni del Tibiletti sulla Tabula Bembina, ritenute non definitive dal Gelzer, Kleine Schriften, Ip. 222 ss. e III p. 197 e p. 293, sono invece confermate di recente da C. Nicolet, op. cit. p. 491.

L'Epitomatore di Livio insiste su un tentativo di C. Gracco di introdurre i cavalieri in Senato. Il numero di 600 è certamente un'esagerazione dovuta probabilmente alla confusione di un addendo con la somma (²²).

Plutarco presenta invece un testo ambiguo in quanto lascia il dubbio se i 300 cavalieri fossero introdotti in Senato o se venissero a costituire l'album judicum insieme con i 300 senatori (²³).

La prima alternativa secondo cui s'introducevano 300 cavalieri nel Senato ed a questo Senato allargato venivano affidate le giurie, sembra preferibile a causa del verbo usato da Plutarco per spiegare l'operazione: «προσεαταλέγω» (²⁴).

Il verbo « προσκαταλέγω », ha notato il Fraccaro, si traduce in latino con il verbo « adlegere », che significa una aggiunta di senatori al di là di quello che sarebbe il numero normale.

Vale la pena di rilevare che lo stesso verbo usato da Plutarco per la riforma di Gracco, viene usato da Appiano (²⁵), quando parla della riforma giudiziaria operata da M. Livio Druso il Giovane, tribuno della plebe nel 91 a. C. (²⁶).

Appiano, che è la fonte (27) più ricca di particolari per la narrazione del tribunato di M. Livio Druso il Giovane, narra che quest'ultimo propose una legge giudiziaria secondo la quale venivano introdotti in Senato 300 cavalieri scelti per merito ed a questo Senato raddoppiato venivano affidate le corti giudicanti nei processi ' de repetundis'.

⁽²²⁾ Cfr. L. PARETI, Storia di Roma, III p. 232.

⁽²³⁾ Cfr. sopra n. 13.

⁽²¹⁾ PLUT. C. Gr. 5, 2 προσκατέλεξεν.

⁽²⁵⁾ App. B.C.I., 35, 158: των βουλευτων δία τὰς στάσεις τότε ὅντων μόλις ἀμφὶ τοὺς τριακοσίους, ἐτέρους τοσούσδε αὐτοῖς ἀπὸ τῶν ἱππέων εἰσηγεῖτο ἀριστίνδην προσκαταλεγῆναι καὶ ἐκ τῶνδε πάντων ἐσ τὸ μέλλον εἶναι τὰ δικαστήρια.

^(**) Per un'analisi recente dell'intero passo di Appiano e della legge giudiziaria di M. Livio Druso il Giovane, v. E. J. Weinrib, The Judiciary Law etc. in Historia XIX 1970 p. 414 ss.

⁽²⁷⁾ Appiano trova conferma nel « De viris illustribus » (un'operetta anonima, che nel passato fu attribuita di volta in volta a Cornelio Nepote, ai due Plinii e ad Aurelio Vittore. A. M. Livio Druso è dedicata la vita 66 della raccolta), in cui si dice esplicitamente che Druso « equitibus curiam senatui judicia permisit »; e più oltre si accenna all'impressione che produsse la proposta di Druso: « equites

Se ora poniamo a confronto la legge giudiziaria attribuita da Appiano a M. Livio Druso il Giovane con la legge giudiziaria attribuita da Plutareo e, con qualche variante, da Livio a C. Gracco, ci accorgiamo che esiste una profonda analogia tra le due riforme giudiziarie (28).

Rimane da spiegare perché Plutarco e Livio (che accenna solo all'introduzione dei cavalieri in Senato) attribuiscono a C. Gracco una riforma che fu in realtà attuata da Druso il Giovane nel 91 a.C.

in senatu lecti laetabantur, sed praeteriti quaerebantur; senatus permissis judiciis exultabat, sed societatem cum equitibus ferebat».

Velleio, meno esplicito, ci indica solo l'intenzione di Druso, la linea direttrice della sua azione, che converge con la versione di Appiano: (Vell. Pat., 11, 13) « Qui (Drusus) cum senatui priscum restituere cuperet decus et judicia ab equitibus ad eum transferre ordinem ».

In contrasto con Appiano, con il De viris illustribus e con Velleio, sembra essere la Perioca 71 di Livio.

Per. 71 « M. Livius Drusus judiciariam legem quoque pertulit, ut aequa parte judicia penes Senatum et equestrem ordinem essent ».

Qualche tempo fa il Gabba (Osscrvazioni sulla legge giudiziaria di Druso, La Parola del Passato, 11, 1956, p. 363 ss.), riprendendo un'opinione che nel passato era stata difesa dallo Hardy (Three questions as to Livius Drusus, «Classical Review», 1913, p. 216 ss.) e dal Thomsen (Das Jahr 91 v. Chr. und seine Voraussetzungen, «Classica et Moedievalia, 5, 1942, p. 17 ss.) ha confutato la tesi di coloro che, come l'Ihne (Römische Geschichte, Leipzig, 1879, V, p. 248 ss.), il Kiene (Der Bundesgenossenkrieg, p. 121 ss.) e soprattutto il Seymour (The policy of Livius Drusus the yonger, in Engl. Hist. Rew, 29, 1914, p. 420 ss.), hanno sostenuto esservi contrasto tra la perioca e Appiano, in quanto spiegano la perioca nel senso che 300 cavalieri dovevano insieme con i senatori comporre i collegi dei giurati ma non entravano a far parte del Senato.

Il Gabba ha sostenuto che la perioca non è per nulla in contrasto con la versione appianea la perioca «infatti può insistere sul compromesso che la proposta drusiana conteneva, in quanto era indubbio che se pur con altro nome, una metà dell'albo dei giudici (il nuovo senato) era formato di cavalieri». D'accordo con il Gabba è ora il Weinrib, art. cit. p. 418.

(28) Un accostamento fra la legge attribuita da Plutareo e da Livio a C. Graceo e la legge proposta da M. Livio Druso il Giovane è stato fatto di recente dal NICOLET, op. cit. p. 482-483. Vale la pena di ricordare che il provvedimento di Livio Druso il Giovane in materia di composizione delle giurie fu ricalcato da Silla (cfr. l'articolo di E. Gabba, M. Livio Druso e le riforme di Silla, in « Ann. Sc. Norm. Sup. di Pisa », 1964, p. 1 ss. e U. Laffi, Il mito di Silla, in « Athenaeum » N. 5, 45, 1967, p. 189).

3. - M. Livio Druso il Vecchio e la riforma giudiziaria attribuita da Livio e da Plutarco a C. Gracco.

Io credo che lo strano errore di Plutarco e di Livio relativo all'attribuzione a C. Gracco di una riforma analoga a quella attuata nel 91 a. C. dal tribuno della plebe M. Livio Druso il Giovane, possa essere spiegato con una confusione tra le proposte di legge di C. Gracco e quelle del suo antagonista e collega nel tribunato del 122 a. C., M. Livio Druso il Vecchio.

La proposta che Livio e Plutarco, in contrasto con il resto della tradizione, attribuiscono a C. Gracco, sarebbe dunque una proposta di Druso il Vecchio, di cui le fonti non ci hanno conservato altrimenti il ricordo.

Una confusione del genere era possibile, dal momento che le proposte di legge di M. Livio Druso il Vecchio e quelle di C. Gracco erano non solo contemporanee, ma anche intimamente collegate. Esse si presentavano come un'alternativa alle leggi di C. Gracco, o, meglio, come delle controproposte rispetto ad esse.

Il piano di riforme di Druso conteneva infatti:

- a) una rogatio agraria. Essa riguardava chi aveva già avuto assegnazione agrarie nella riforma di Gracco e doveva pagare un piccolo tributo (vectigal) sui terreni assegnati. Livio Druso aboliva del tutto questo vectigal (29);
- b) una rogatio de coloniis duodecim deducendis. C. Gracco aveva proposto la deduzione di colonie a Taranto e a Capua (secondo Plutarco: a Squillace, secondo altre fonti), oltre che a Cartagine ed aveva operato una cernita tra i coloni, accogliendo fra di essi gente povera, ma di buoni costumi; M. Livio Druso, invece, con l'autorità del Senato propose la deduzione di ben 12 colonie di 3000 persone ciascuna; ogni colonia era costituita da gente addirittura priva di mezzi (30);
- c) una rogatio de sociis. C. Gracco aveva proposto di accordare ai Latini lo ius suffragii; Druso presentò invece una rogatio con

⁽²⁹⁾ PLUT. C. Grac. 9, 2.

⁽³⁰⁾ PLUT. C. Gr. 9, 2; APP. B. C. I 23, 101.

la quale toglieva la facoltà di colpire con le verghe i soldati latini. Ciò equivaleva a metterli alla pari dei cittadini romani (31).

Solo per il problema giudiziario non è attestata una controproposta di Livio Druso il Vecchio (32). Questo è almeno strano, se pensiamo che il problema giudiziario era forse il più importante fra quelli affrontati da C. Gracco.

La confusione di Livio e di Plutarco ci permette forse di colmare questa lacuna e di cogliere, nel progetto di legge giudiziaria che i due autori attribuiscono erroneamente a C. Gracco, una controproposta di Druso il Vecchio.

La conferma di questa ipotesi ci viene fornita, a mio avviso, dalla legislazione di M. Livio Druso il Giovane. Da molti indizi sembra che egli abbia ripreso nel 91 a. C., adattandola ai tempi nuovi, la legislazione del padre, sia per quel che riguarda la legge agraria, sia per quel che riguarda la legge coloniaria, sia per quel che riguarda infine gli alleati latini (33). Solo la legge giudiziaria di Livio Druso il Gio-

⁽³¹⁾ PLUT. C. Gr. 9, 2.

⁽³²⁾ Sulle proposte di legge di M. Livio Druso il Vecchio cfr. H. Boren, Livius Drusus, tr. pl. 122, and his Anti-Graccan Program, in «Classical Journal», 1956, 57, p. 27 ss.

Sulle leggi di C. Gracco e di Druso il Vecchio cfr. anche T. R. S. Broughton, The Magistrates of the Roman Republic, New York, 1, 1951, p. 149 ss.

⁽as) Che Druso il giovane presentò una legge agraria ed una coloniaria, risulta soprattutto da un'iscrizione contenente l'Elogio di Druso il Giovane, trovata nel Forum Augusti (C.I.L. VI, 1312, p. 289 = DESSAU 49 = I. IL. XIII, 3.

[«]M(arcus) Livius M(arci) f(ilius) C(ai) n(epos) Drusus pontifex, tr(ibunus) mil(itum), Xvir stilit(ibus) judic(andis), tr(ibunus) pl(ebei), Xvir a(gris) d(andeis) ad(signandeis) lege sua et eodem anno Vvir a.d.a. lege Saufeia in magistratu occisus est ».

L'elogium accenna a due leggi presentate nel 91 a.C.: una di M. Livio Druso contemplava il recupero dell'agro pubblico e l'assegnazione dei terreni recuperati ai cittadini poveri; l'altra presentata certamente sotto la spinta dello stesso Druso da un collega di tribunato un certo Saufeio, si rivolgeva all'impianto di colonie.

Già il Mommsen (Storia di Roma, V, p. 251 - trad. it. Quattrini) ha sostenuto che con queste leggi Druso il Giovane aveva ripreso un plebiscito di Druso il Vecchio tribuno nel 122 e che la legislazione del 91 non fece altro che attuare quella del 122.

Anche il Thomsen (Das Jahr 91 v. Ch. und seine Voraussetzungen, in « Classica et moedievalia », 1942, p. 17 ss.) ed il Pareti (Storia di Roma, III ,p. 520 ss.) credono che si tratti delle stesse colonie proposte da Druso il Vecchio (cfr. anche

vane sembra non aver avuto alcun precedente nella legislazione paterna. L'attribuzione a M. Livio Druso il Vecchio della legge giudiziaria che Livio e Plutarco attribuiscono erroneamente a C. Gracco, ci fornisce forse questo precedente.

GABBA, Appiani B.C. I, p. 116 ss. e p. 80-81). Avanza ora riserve sull'identità delle colonie il Weinrib, art. cit. p. 441, secondo il quale Druso il Vecchio, a differenza di Druso il Giovane, non pensò a colonie fuori d'Italia. Lo stesso Weinrib, ib. p. 436 accosta però, in generale, la tattica seguita nel 91 da Druso il Giovane per dividere gli avversari a quella seguita nel 122 a.C. da Druso il Vecchio.

Infine, anche per il problema degli alleati, Druso il Giovane ricalcò le orme del padre, per andare oltre. Infatti Druso padre toglieva la facoltà di colpire con le verghe i soldati latini; Druso figlio nel 91 presentò una legge che estendeva a tutti gli alleati italici la cittadinanza romana.